

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama alla Giunta regionale:

- a) la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali”, così come da ultimo modificata con legge regionale 5 ottobre 2023, n. 19 che, tra l'altro, ha apportato modifiche agli articoli 13, 14 e 15 di cui al Capo III relativo agli interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà economica;
- b) il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente* (ISEE));
- c) la legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale);
- d) il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza Unificata in data 3 novembre 2021;
- e) il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e in particolare l'art. 105 -bis recante «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza») che prevede, per l'anno 2020, l'incremento di 3 milioni di euro a favore del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà;
- f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2020 (Reddito di libertà per le donne vittime di violenza), che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse stanziare nel richiamato «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza», assegnando alla Regione Autonoma Valle d'Aosta euro 6.014,00 e che all'articolo 2, comma 2, stabilisce che le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma possano essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse proprie;
- g) la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) che all'art. 1, comma 28, per le finalità di cui all'art. 105-bis del decreto-legge n. 34, prevede l'incremento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223/2006;
- h) la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), che all'art. 1, comma 670, per le finalità di cui all'art. 105-bis del decreto legge n. 34, prevede un ulteriore incremento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;
- i) la legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 (Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere);
- j) il Piano triennale degli interventi approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 16 aprile 2023 (Oggetto n. 2336/XVI: Approvazione del piano triennale degli interventi contro la violenza di genere per il periodo 2023-2025 ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 4/2013) che costituisce il documento di programmazione regionale in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere;
- k) la circolare INPS n.64 del 05 ottobre 2021 che definisce le modalità di presentazione da parte della donna avente diritto o di un suo rappresentante, della domanda di ammissione al

beneficio, presso il Comune di residenza della donna, nonché l'erogazione del contributo da parte del medesimo Istituto Nazionale previdenza sociale – Direzione Generale – (in seguito INPS), CF 80078750587, per un ammontare pari a un massimo di 400 euro mensili pro capite, per dodici mensilità;

- l) la circolare INPS n. 166 dell'8 novembre 2021, con cui sono stati forniti i principali chiarimenti sulla prestazione del "Reddito di libertà" (RDL), con riferimento anche alla previsione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, secondo cui le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma possono essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all'INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento del budget;
- m) il messaggio INPS n. 4352 del 07 dicembre 2021 che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", istituito dall'art. 105-bis del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020;
- n) il messaggio INPS n. 1053 del 7 marzo 2022 che specifica che le risorse attribuite a ciascuna Regione o Provincia autonoma possono essere incrementate dagli stessi Enti locali con risorse proprie, e che tali risorse vanno trasferite direttamente all'INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento del budget;
- o) la deliberazione della Giunta regionale n. 1132 dell'8 agosto 2014, recante: "Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al capo III (interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica) della l.r. 23/2010 "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. abrogazione di leggi regionali". Revoca della deliberazione della Giunta regionale in data 1° luglio 2011, n. 1552.", e successive modifiche;
- p) la deliberazione della Giunta regionale n. 1169 del 1° ottobre 2018 "Ricostituzione, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, della Commissione preposta all'esame delle richieste di contributo presentate ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 della medesima legge. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1615 in data 8 luglio 2011.";
- q) la deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 12 aprile 2019 "Approvazione di modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale 1° ottobre 2018, n. 1169 "Ricostituzione, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, della commissione preposta all'esame delle richieste di contributo presentate ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 della medesima legge. revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1615 in data 8 luglio 2011.".
- r) la deliberazione n. 2604/XVI del 22/06/2023 del Consiglio regionale di approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2000, del Piano Regionale per la Salute e il Benessere Sociale 2022- 2025.
- s) la deliberazione n. 622 del 3 giugno 2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Operativo Annuale (POA) per l'anno 2024 del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022/2025. Prenotazione di spesa.

Rappresenta che l'articolo 23 (Rinvio) della L.R. 23/2010 prevede che i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi disciplinati dalla legge stessa, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla loro concessione, siano periodicamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli Enti locali, nel rispetto degli specifici stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale.

Precisa che si rende necessario approvare nuove disposizioni applicative relative al Capo III della l.r. n. 23/2010 ed in particolare:

- rivedere la disciplina delle misure di cui all'articolo 13 "contributi per l'inclusione sociale" e all'articolo 14 "contributi straordinari" a seguito delle modifiche introdotte alla l.r. 23/2010 e

per attualizzare le procedure a distanza di 10 anni dalla loro introduzione.

- disciplinare l'istituzione del contributo a sostegno dell'autonomia delle donne vittime di violenza previsto dall'art. 15bis della l.r. n. 23/2010, le cui risorse regionali saranno messe a disposizione dell'INPS ad integrazione di quelle già previste per l'erogazione della misura del Reddito di libertà a valere su finanziamenti nazionali riferite al Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza;

Comunica relativamente all'istituzione del contributo a sostegno delle donne vittime di violenza di cui sopra, inoltre che tale necessità trova fondamento da un lato nell'aumento delle richieste di aiuto e supporto da parte delle donne vittime di violenza che si rivolgono ai diversi servizi del territorio e dall'altro nella contrazione delle risorse nazionali destinate al Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime ripartite fra le diverse Regioni.

Ritiene quindi necessario assegnare alle donne vittime di violenza e concedere, attraverso l'ente erogatore del Reddito di libertà, individuato nell'INPS dall'art. 3 n. 6) del D.P.C.M. 27 dicembre 2020, il finanziamento di euro 130.000,00 annui per le annualità 2024/2026 in relazione alle disponibilità del bilancio regionale e ricorda che ai fini del monitoraggio della spesa complessiva, l'INPS è tenuto, ai sensi dell'art. 4 del citato DPCM 27 dicembre 2020, a fornire i dati statistici sulle prestazioni erogate e sui beneficiari.

Ritiene, infine, su indicazione della struttura proponente e in considerazione tanto della sostenibilità organizzativa e della complessità dei procedimenti quanto dell'elevato numero di richiedenti, di approvare le seguenti disposizioni inerenti ai procedimenti amministrativi relativi agli interventi oggetto del presente atto:

- ✓ il termine per la conclusione è di 120 giorni, a partire dalla data di sottoscrizione dell'istanza di parte;
- ✓ in sostituzione della comunicazione personale di avvio del procedimento, la pubblicizzazione dei relativi elementi del procedimento è specificata sul modulo di domanda o su apposita nota informativa allegata allo stesso;
- ✓ non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell'art. 23 della l.r. 19/2007, come novellato dall'art. 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16.

Valuta quindi opportuno modificare i criteri relativi alla concessione dei contributi di cui al Capo III della legge regionale 23/2010, secondo quanto riportato nell'allegato alla presente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 23/2010, sulla proposta della presente deliberazione con nota prot. n. 22948 in data 10 luglio 2024;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla proposta della presente deliberazione dalle dirigenti della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati e della Struttura Servizi alla persona e alla famiglia e disagio abitativo dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, a decorrere dalle domande presentate a partire dal 1° agosto 2024, i nuovi criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Capo III (Interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali" secondo quanto riportato nell'allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire, ai sensi della l.r. 19/2007, le seguenti disposizioni inerenti ai procedimenti amministrativi per la concessione dei contributi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica oggetto della presente deliberazione:
 - a) il termine per la conclusione è di 120 giorni, a partire dalla data di sottoscrizione dell'istanza di parte;
 - b) in sostituzione della comunicazione personale di avvio del procedimento, la pubblicizzazione dei relativi elementi del procedimento è specificata sul modulo di domanda o su apposita nota informativa allegata allo stesso;
 - c) non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell'art. 23 della l.r. 19/2007, come novellato dall'art. 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16;
- 3) di revocare a decorrere dal 1° agosto 2024 le deliberazioni di Giunta regionale n. 1132 in data 08 agosto 2014, n. 1169 in data 01 ottobre 2018 e n. 481 in data 12 aprile 2019;
- 4) di rinviare ad atti del dirigente della Struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali eventuali e ulteriori specifiche e indicazioni a completamento delle disposizioni allegate alla presente deliberazione;
- 5) di dare atto che la spesa collegata al punto 1 del dispositivo, relativamente alle misure di cui agli articoli 13 e 14 della l.r. n. 23/2010, trova copertura sul bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 nello stanziamento del capitolo U0016964 "Trasferimenti correnti per interventi assistenziali a famiglie per il sostegno di situazioni di difficoltà socio-economica", e relativamente alla misura di cui all'art. 15bis, sulle prenotazioni n. 14667/2024, n. 3216/2025 e n. 1707/2026, assunte con DGR n. 622/2024 sullo stanziamento del capitolo U0027485.

CRITERI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA DI CUI AGLI ARTICOLI 13, 14 E 15bis DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2010, N. 23

ART. 1 - DESTINATARI

Art. 13 “Contributi per l’inclusione sociale”

1. Destinatari degli interventi a sostegno di situazioni di difficoltà socio-economica sono i nuclei familiari, residenti sul territorio regionale, che si trovano in una situazione economica inferiore all’importo corrispondente alla soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale, stabilita ai sensi dell’art. 5 della l.r. 23/2010.
2. Nel caso in cui la situazione economica sia superiore al predetto importo, per i quali i servizi sociali o socio-sanitari territoriali ravvedano comunque una necessità di intervento, la commissione di cui all'articolo 16 della l.r. n. 23/2010 valuta l'erogazione del contributo purché la situazione economica del nucleo non superi il doppio dell'importo di cui all'articolo 5 della medesima legge.

Art. 14 “Contributi straordinari”

3. Destinatari degli interventi a carattere straordinario sono i nuclei familiari, residenti nel territorio regionale il cui valore della situazione economica - detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere che causa un disagio di particolare rilevanza sulla situazione economica del nucleo familiare - non superi il doppio dell'importo di cui all'articolo 5 della l.r. n. 23/2010.
4. Sono inoltre destinatari degli interventi a carattere straordinario i nuclei familiari temporaneamente presenti nel territorio regionale, inclusi i minori stranieri non accompagnati, allorché si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 15 bis “Contributi a sostegno dell’autonomia delle donne vittime di violenza”.

5. Destinatari degli interventi sono le donne maggiorenni e residenti nel territorio regionale vittime di violenza, senza o con figli minori, in situazione di difficoltà economica e la cui condizione di donna vittima di violenza sia certificata dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, da centri antiviolenza o dalle case rifugio, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.

ART. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 13 “Contributi per l’inclusione sociale”

1. L’interessato presenta domanda alla Struttura competente in materia di assistenza economica, per il tramite del Servizio sociale di riferimento. L’istanza deve essere redatta su apposito modulo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte a cura dell’interessato o dal suo tutore, curatore, amministratore di sostegno o legale rappresentante, e corredata, oltre che della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) o dell’ Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) in corso di validità, di cui al D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 “Regolamento concernente

la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)", della seguente documentazione:

- a) relazione predisposta a cura dell'assistente sociale di competenza sulla base di un modello elaborato dalla struttura servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo contenente informazioni relative al nucleo in merito ai seguenti ambiti:
 - ✓ lavorativo / occupazionale di tutte le persone presenti nel nucleo familiare;
 - ✓ familiare e amicale, con riferimento anche alle persone che possono costituire una risorsa per il nucleo, in particolare dal punto di vista economico o di supporto funzionale e operativo;
 - ✓ abitativo;
 - ✓ sanitario, qualora rilevante;
 - ✓ finanziario, con indicazione di tutte le entrate di cui beneficia mensilmente il nucleo, comprese quelle che non sono indicate nell'attestazione ISEE, quali a titolo esemplificativo: indennità accompagnamento, pensioni, sussidi, contributi regionali o statali erogati a vario titolo, ed eventualmente delle particolari spese che deve sostenere;
 - ✓ valutazione tecnico-professionale con opportunità o meno della concessione del contributo.
- b) attestazione ISEE in corso di validità o documentazione reddituale e finanziaria dei nuclei anagrafici delle persone tenute agli alimenti, in grado di provvedere all'assistenza, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, limitatamente ai nuclei anagrafici dei figli e dei genitori di tutti i componenti il nucleo richiedente o indicazione delle motivazioni per le quali la suddetta documentazione non può essere prodotta.

Art. 14 "Contributi straordinari"

- 2. L'interessato presenta domanda alla Struttura competente in materia di assistenza economica, per il tramite del Servizio sociale di riferimento.
- 3. Potrà essere presentata una sola domanda per la medesima spesa per la quale viene richiesto il contributo.
- 4. L'istanza deve essere redatta su apposito modulo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte a cura dell'interessato o dal suo tutore, curatore, amministratore di sostegno o legale, curatore, amministratore di sostegno o legale rappresentante, e corredata, oltre che della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) o dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) in corso di validità, attestante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)", dalla seguente documentazione:
 - a) relazione predisposta a cura dall'assistente sociale di competenza sulla base di un modello elaborato dalla struttura servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo contenente informazioni relative al nucleo in merito ai seguenti ambiti:
 - ✓ lavorativo / occupazionale di tutte le persone presenti nel nucleo familiare;
 - ✓ familiare e amicale, con riferimento anche alle persone che possono costituire una risorsa per il nucleo, in particolare dal punto di vista economico o di supporto funzionale e operativo;
 - ✓ abitativo;

- ✓ sanitario, qualora rilevante;
 - ✓ finanziario, con indicazione di tutte le entrate di cui beneficia mensilmente il nucleo, comprese quelle che non sono indicate nell'attestazione ISEE, quali a titolo esemplificativo: indennità accompagnamento, pensioni, sussidi, contributi regionali o statali erogati a vario titolo, ed eventualmente delle particolari spese che deve sostenere, con particolare riferimento alle motivazioni che supportano la richiesta e le conseguenze di un eventuale diniego del contributo;
 - ✓ valutazione tecnico-professionale con opportunità o meno dell'accesso al contributo.
- b) copia della documentazione attestante le spese per le quali viene richiesto il contributo (preventivo di spesa o documentazione giustificativa di spesa già sostenuta).

Art. 15 bis “Contributi a sostegno dell'autonomia delle donne vittime di violenza”

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 e dell'art. 15 bis della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, la Regione Valle d'Aosta incrementa le risorse annue del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza attribuite dallo Stato alle Regioni per un importo di € 130.000 che verrà trasferito direttamente all'INPS che provvederà all'erogazione a favore delle donne beneficiarie.
6. Tali risorse aggiuntive sono utilizzate per soddisfare le domande presentate dalle donne residenti nel territorio regionale e in possesso dei previsti requisiti e non accolte per insufficienza della quota di stanziamento statale assegnato alla Regione.
7. La documentazione da produrre e le modalità di concessione ed erogazione della misura sono stabilite dall'INPS, sulla base di quanto disciplinato dai Decreti statali di riparto e assegnazione delle risorse che prevedono il coinvolgimento dei Comuni, del servizio sociale regionale e del Centro antiviolenza e l'utilizzo di una piattaforma dedicata.
8. Le domande saranno istruite e liquidate automaticamente secondo l'ordine cronologico di acquisizione dei dati da parte dell'INPS mediante l'apposito servizio online.

ART. 3 - PROCEDURE DI ESAME DELLE ISTANZE ARTICOLI 13 E 14 L.R. N. 23/2010

1. Le istanze presentate che, sulla base dell'istruttoria esperita dagli uffici competenti della Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, risultino in possesso dei requisiti previsti e non rientrino nelle cause di esclusione, sono sottoposte all'esame della Commissione di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 23/2010, che assume le decisioni. La commissione si ritiene validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti.
2. La commissione può richiedere all'istante o all'assistente sociale documentazione integrativa o informazioni aggiuntive. In tal caso il termine del procedimento amministrativo risulta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni.
3. Il parere della Commissione di cui al precedente punto 1 è valido solo se espresso dalla maggioranza dei componenti. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza la richiesta verrà esaminata nella prima seduta utile, alla presenza di tutti i componenti la commissione.
4. Le istanze vengono esaminate in ordine cronologico rispetto alla data di protocollazione. Su richiesta motivata del Servizio sociale competente, le istanze ritenute urgenti vengono esaminate nella prima seduta utile della Commissione.
5. In casi eccezionali di estrema urgenza, il dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza economica, su richiesta dei servizi sociali o socio-sanitari territoriali, può

concedere un contributo idoneo a far fronte alle esigenze immediate.

6. La Commissione può valutare la partecipazione alle proprie sedute di assistenti sociali territoriali al fine di acquisire approfondimenti sulle pratiche e può, inoltre, disporre che i contributi di cui al presente allegato siano erogati a terzi, qualora si renda necessario garantire un loro corretto utilizzo da parte del richiedente, in relazione ai contenuti del piano individualizzato.

7. Il procedimento amministrativo si deve concludere entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione dell'istanza.

8. La struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati provvede, sulla base del parere obbligatorio e vincolante espresso dalla Commissione di cui al comma 1, alla comunicazione di diniego della concessione o all'adozione del provvedimento dirigenziale di concessione e di assunzione del relativo impegno di spesa.

9. I contributi di cui all'art. 13 della l.r. n. 23/2010 sono concessi per un periodo di tempo sufficiente a risolvere la situazione di disagio economico e sono sospesi nel caso in cui i servizi sociali territoriali segnalino alla struttura regionale competente in materia di assistenza economica che il richiedente abbia rifiutato altre soluzioni propostegli, alternative rispetto all'erogazione di un sussidio economico, ivi comprese quelle di tipo lavorativo.

10. I contributi di cui all'art. 13 della l.r. 23/2010 sono concessi non oltre il periodo di durata dell'anno solare.

11. In deroga a quanto previsto al precedente comma 9, i contributi di cui all'art. 13 della l.r. n. 23/2010 sono concessi con carattere di continuità, per ciascun anno solare e per un importo annuo massimo complessivo di € 3.000,00, con la decorrenza sotto indicata, allorché il nucleo familiare sia composto:

- a. esclusivamente da componenti ultrasessantacinquenni;
- b. da componenti ultrasessantacinquenni e da soggetti maggiorenni con certificazione di totale inabilità lavorativa accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).

12. La decorrenza dei contributi per l'inclusione sociale di cui all'art. 13 della l.r. 23/2010, è stabilita a decorrere dal mese di presentazione delle domande.

13. Qualora l'importo del contributo complessivo spettante per l'inclusione sociale di cui all'art. 13 della l.r. 23/2010 risulti pari o inferiore a € 50,00 (cinquanta/00), la prestazione non sarà erogata.

ART. 4 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE ARTICOLO 13

1. La commissione preposta alla valutazione delle domande tiene conto della relazione predisposta dall'assistente sociale come previsto all'articolo 2, ed in particolare dei sottoelencati elementi:

- a) stato di indigenza dovuto a perdita del lavoro non volontaria di componenti del nucleo anagrafico a seguito di:
 1. stato di salute psico-fisico che non consenta, temporaneamente, di svolgere attività lavorativa;
 2. invalidità o handicap accertati che ostacolano la produzione di reddito mediante attività lavorativa;
 3. gravi accadimenti quali: lutti, incidenti, infortuni, separazioni familiari, ecc...;

- b) età del richiedente in relazione alle possibilità lavorative;
 - c) composizione del nucleo familiare, con particolare attenzione alla presenza di figli minori;
 - d) budget mensile familiare, tenuto conto delle entrate complessive del nucleo e delle spese sostenute;
 - e) situazione economico-finanziaria risultante dall'ISEE (o da altra documentazione reddituale e finanziaria per i parenti residenti all'estero) dei genitori o figli maggiorenni di tutti componenti il nucleo, qualora non appartenenti allo stesso ai fini ISEE, di importo superiore a € 25.000,00. L'importo o gli importi eccedente/i i 25.000 € sarà/saranno sommato/i all'ISEE del nucleo richiedente ai fini della verifica del superamento del valore di cui al successivo comma 2, lettera a);
 - f) motivazioni contenute nella relazione del servizio sociale che illustrino e/o documentino l'impossibilità di produrre la documentazione di cui al precedente punto i);
2. La Commissione di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 23/2010 può disporre che i contributi di cui all'art 13 l.r. 23/2010 siano erogati con quietanza a favore di terzi, in particolare nei casi in cui il richiedente risulti debitore per spese di locazione dell'abitazione principale e per spese condominiali e utenze.
3. Sono escluse dalla fruizione dei contributi di cui al presente punto i nuclei familiari:
- a) aventi un ISEE di importo superiore al doppio del valore del minimo vitale determinato ai sensi dell'art. 5 della l.r. 23/2010;
 - b) il cui ISEE presenti un valore per patrimonio immobiliare superiore a euro 75.000,00, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - c) i cui componenti siano intestatari a qualunque titolo di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
 - d) il cui ISEE presenti un valore per patrimonio mobiliare superiore a euro 25.000,00, ad esclusione degli importi codificati con il numero 99 limitatamente al valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti e/o beni patrimoniali;
 - e) che rifiutino di aderire al percorso di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 23/2010, concordato con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla definizione e attuazione del medesimo;
 - f) nei quali almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, senza averne avviata una nuova entro 6 mesi dalla data delle dimissioni, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
 - g) nei quali almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;
 - h) ospiti, con inserimento definitivo, di strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie,

nel caso in cui la famiglia sia composta da un solo soggetto.

ART. 5 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE ARTICOLO 14

1. La commissione preposta alla valutazione delle domande tiene conto della relazione predisposta dall'assistente sociale come previsto all'articolo 2, ed in particolare dei sottoelencati elementi:

- a) composizione del nucleo familiare, con particolare attenzione alla presenza di figli minori;
- b) stato di disagio economico determinato da accadimenti straordinari e occasionali che comportano spese straordinarie e occasionali alle quali non è possibile far fronte con le ordinarie disponibilità economiche del nucleo familiare;
- c) budget mensile familiare, tenuto conto delle entrate complessive del nucleo e delle spese, con particolare riferimento al minimo vitale di cui alla l.r. 23/2010, oltre a quelle per la locazione o per le rate del mutuo stipulato per la casa di abitazione;
- d) mancata presentazione dei giustificativi attestanti l'utilizzo dei contributi straordinari eventualmente concessi al nucleo richiedente ai sensi dell'art. 14 della l.r. 23/2010.

2. Sono esclusi dalla fruizione dei contributi di cui al presente punto i nuclei familiari:

- a) aventi un ISEE il cui valore, detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, sia superiore al doppio dell'importo del minimo vitale determinato ai sensi dell'art. 5 della l.r. 23/2010, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) della l.r. 23/2010, che sono impossibilitati a produrre la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
- b) il cui ISEE presenti un valore per patrimonio immobiliare superiore a euro 100.000,00, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- c) i cui componenti siano intestatari a qualunque titolo di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- d) il cui ISEE presenti un valore per patrimonio mobiliare superiore a euro 25.000,00, ad esclusione degli importi codificati con il numero 99 limitatamente al valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti e/o beni patrimoniali;
- e) che rifiutino di aderire al percorso di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 23/2010, concordato con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla definizione e attuazione del medesimo;
- f) nei quali almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, senza averne avviata una nuova entro 6 mesi dalla data delle dimissioni, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
- g) nei quali almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano

venuti a conoscenza.

3. I contributi straordinari non sono concessi:

- a) per spese derivanti da mutui, finanziamenti o prestiti;
- b) per spese per le quali è previsto un totale rimborso, ancorché a carico di altri enti pubblici;
- c) per spese derivanti da acquisto di beni o servizi non funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso di sostegno di cui all'art. 3 della l.r. 23/2010;
- d) per spese derivanti da imposte o tasse;
- e) per spese derivanti da contravvenzioni, multe o fallimenti;
- f) per spese derivanti dall'uso di servizi alla persona gestiti dagli enti locali;
- g) a coloro che risultino inadempienti nella restituzione del prestito sociale di cui alla l.r. n. 3/2015 per una durata massima di 7 anni dalla data dell'erogazione del contributo;
- h) per spese derivanti da debiti maturati nei confronti di enti pubblici.

4. Per i nuclei familiari temporaneamente presenti nel territorio regionale, inclusi i minori stranieri non accompagnati, allorché si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, qualora impossibilitati alla presentazione dell'attestazione ISEE, la commissione esprime il proprio parere prescindendo dalla presentazione della stessa.

5. La commissione di cui al punto precedente esprime il proprio parere tenendo anche conto della mancata presentazione dei giustificativi attestanti l'utilizzo dei contributi straordinari eventualmente concessi al nucleo richiedente ai sensi dell'art. 14 della l.r. 23/2010.

ART. 6 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTICOLI 13 E 14

1. La soglia economica di sussistenza mensile denominata minimo vitale si calcola moltiplicando il valore, stabilito annualmente con provvedimento dirigenziale, per la scala di equivalenza del nucleo di riferimento.

2. L'ammontare massimo dei contributi di cui all'art. 13 è determinato dalla differenza tra l'importo del minimo vitale di cui all'articolo 5 della l.r. n. 23/2010 e il valore della situazione economica del nucleo richiedente determinata ai sensi dell'articolo 4 della l.r. n. 23/2010.

3. Nel caso in cui la situazione economica sia superiore al predetto importo e i servizi sociali o socio-sanitari territoriali ravvedano comunque una necessità di intervento, la Commissione di cui all'articolo 16 può valutare la concessione di un contributo di cui all'art. 13 della l.r. 23/2010, purché la situazione economica del nucleo non superi il doppio dell'importo di cui all'articolo 5 della stessa legge regionale.

4. I contributi concessi di cui all'art. 13 non possono superare la somma annua di € 3.000,00 per ogni nucleo.

5. I contributi concessi di cui all'art. 14 non possono superare la somma annua di € 3.000,00 per ogni nucleo, ad eccezione degli interventi finalizzati alla collocazione di nuclei familiari in urgenza presso strutture ricettive o immobili privati, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di una idonea sistemazione.

6. I contributi concessi ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. 23/2010 sono cumulabili tra loro, fino ad un massimo di € 5.000,00 annui, per ogni nucleo. Tale soglia potrà essere superata nei casi eccezionali previsti al punto precedente.